



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi
del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231

Segnalazione di reati 231 e di violazioni del Modello
(Whistleblowing)

| Rev. | Data | Causale |
|------|------|----------------------------------|
| 1 | | Approvato dall'AU -Prima stesura |

Segnalazione di reati 231 e di violazioni del Modello (Whistleblowing)

Oltre al delineato sistema informativo, che assume valore tassativo, ogni violazione del Modello e dei suoi elementi costitutivi e ad ogni altro aspetto potenzialmente rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 devono essere prontamente denunciati/segnalati all'OdV da parte di ciascun Destinatario.

Chiunque venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati o a comportamenti non in linea con quanto previsto dal modello è tenuto in ogni modo a darne immediata notizia all'Organismo di Vigilanza.

Deve essere, altresì, immediatamente segnalato all'Organismo di Vigilanza, da parte di chiunque ne venga a conoscenza, ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività dell'impresa.

Tra le segnalazioni, si indicano di seguito a titolo meramente esemplificativo le seguenti:

- Ogni fatto o notizia relativi ad eventi che potrebbero, anche solo potenzialmente, determinare la responsabilità della Società, ai sensi del d.lgs. 231/2001; ogni scostamento dalle norme di comportamento e dai principi sanciti nel Codice Etico emanato dalla Società ovvero di comportamenti che in ogni caso possono determinare una violazione del modello; ogni ulteriore fatto od elemento da cui si possa desumere il pericolo di interferenze criminali sull'attività della Società.
- Le comunicazioni di provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o dei legali rappresentanti per reati che potrebbero essere stati commessi in violazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 231/01 o dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Modalità di comunicazione e gestione delle segnalazioni

Tutte le suddette comunicazioni da parte del personale della Società nei confronti dell'Organismo di Vigilanza saranno effettuate attraverso canali informativi dedicati.

La Società, al fine di consentire le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, e/o di comportamenti illeciti integranti le fattispecie di reato presupposto del Decreto, anche potenziali, ha previsto l'istituzione di "canali informativi dedicati" e, precisamente:

- casella di posta elettronica: odv.casoriambiente@pec.it;
- inviando apposita segnalazione attraverso il servizio postale (o agenzie di recapito) o con consegna a mano all'indirizzo della sede legale, inserita in una busta chiusa a sua volta racchiusa in un ulteriore plico esterno sul quale deve essere apposta la dicitura "All'attenzione dell'Organismo di Vigilanza" – riservata personale – non aprire a Organismo di Vigilanza – Via Papa Pio XII,130 – 80026 Casoria (NA);

L'accesso alla casella di posta cartacea ed elettronica è consentito solo all'OdV.

Le segnalazioni devono pervenire all'OdV in forma non anonima e devono essere sufficientemente circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti.

L'OdV prenderà in considerazione anche le eventuali segnalazioni anonime, solo laddove le stesse siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, e siano pertanto atte a far emergere fatti e situazioni in relazione a contesti determinati.

La Società non tollera e vieta atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione, prevedendo sanzioni disciplinari in caso di comportamenti ritorsivi o discriminatori da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) nei confronti del segnalante. Parimenti, la Società si riserva di emanare sanzioni disciplinari nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

La Società si riserva di adottare tutte le misure necessarie al fine di garantire la riservatezza del segnalante, prevedendo altresì sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

L'OdV per le attività di indagine potrà avvalersi di consulenti esterni indipendenti, ai quali si estende l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante.

Le segnalazioni pervenute all'OdV sono raccolte e conservate in un apposito archivio, al quale è consentito l'accesso solo da parte dei membri dell'Organismo.

L'Organismo ha l'obbligo di non divulgare le notizie e le informazioni acquisite nell'esercizio delle proprie funzioni, assicurandone la riservatezza ed astenendosi dal ricercare ed utilizzare le stesse, per fini diversi da quelli indicati dall'art. 6 D. Lgs. 231/01. In ogni caso, ogni informazione in possesso dell'Organismo è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con il Testo Unico in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nonché al Regolamento UE 2016/679.